

9504



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, - 2 FEB. 2016

Prot. nr. 8049  
Rif. Prot. Entrata nr. 6592  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

➔ All'Ufficio Legislativo Economia  
➔ All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.S.2085 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Relazione Tecnica

Si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, come aggiornata dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della legge n. 196/2009 al fine di allinearla alle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati.

Con l'occasione, si ribadisce comunque l'esigenza, già rappresentata da ultimo con nota n. 2310 del 22 gennaio 2016, di apportare al testo del disegno di legge le seguenti modifiche:

- **Articolo 15, Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte**

In coerenza con la formulazione vigente del codice delle assicurazioni private, al comma 4 le parole "*sono devoluti*" vanno sostituite con le seguenti parole: "*sono versate*". Infatti, l'attuale formulazione della previsione secondo cui gli importi delle sanzioni inflitte in applicazione del codice delle assicurazioni siano devolute alla Consap Spa - Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada è suscettibile di determinare dubbi interpretativi sulle procedure contabili, considerato che le entrate delle sanzioni - a legislazione vigente - non

2


transitano dal bilancio dello Stato e vengono versate direttamente a Consap Spa – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada.

• **Articolo 34 – Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas.**

La clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 deve riferirsi all'intero articolo, comprendendo anche la prevista istituzione di un elenco di soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Pertanto, il comma 5 deve essere riformulato nei termini che seguono, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica:

*"5. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".*

Il Ragioniere Generale dello Stato



2

## RELAZIONE TECNICA

**Art. 1 (Finalità)** La disposizione, volta ad individuare le finalità della legge, riveste natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

### CAPO II (ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE)

**Art. 2 (Obbligo a contrarre)** La disposizione reca modifiche all'articolo 132 del Codice delle assicurazioni private in materia di obbligo a contrarre a carico delle imprese di assicurazione, disciplinando, altresì, il regime sanzionatorio connesso alla violazione od elusione del suddetto obbligo. In particolare prevede l'incremento della sanzione irrogata dall'IVASS ai sensi dell'art. 314 del citato codice. Ad essa pertanto non conseguono effetti finanziari negativi.

**Art. 3 (Trasparenza e risparmi in materia di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)** La disposizione introduce gli articoli 132-bis e 132-ter al Codice delle assicurazioni private disciplinanti rispettivamente gli obblighi informativi cui sono tenuti gli intermediari nei confronti dei consumatori prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore nonché gli obblighi a carico delle imprese assicurative di praticare sconti obbligatori nei confronti degli assicurati. Viene previsto, in particolare, che gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti dalle imprese di assicurazione mediante collegamento al preventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS e del MISE, senza obbligo di lasciare supporti informatici. Al riguardo si segnala che il sito internet del Ministero può essere integrato con le suddette informazioni sui premi a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente. Parimenti le attività previste in capo all'Autorità di vigilanza possono essere realizzate a invarianza di spesa. In ogni caso si chiarisce che l'IVASS, non rientrando nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA, non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato provvedendo a finanziarie i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento. Le disposizioni in esame, pertanto, non comportano alcun onere a carico della finanza pubblica.

**Art. 4 (Trasparenza delle variazioni del premio)** La disposizione reca modifiche all'articolo 133 del Codice delle assicurazioni private al fine di garantire, nel sistema di tariffazione *bonus malus*, l'effettiva trasparenza sulle variazioni di premio. La disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 5 (Misure relative all'assegnazione delle classi di merito)** La disposizione modifica la disciplina di cui all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private rafforzando il principio della parità di trattamento tra i diversi assicurati che appartengono alla stessa classe di merito e presentino le medesime caratteristiche di rischio. La norma di natura ordinamentale non comporta effetti finanziari sul bilancio dello Stato.

**Art. 6 (Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose)** L'articolo prevede misure volte a introdurre precisi vincoli decadenziali per l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento del sinistro e reca ulteriori strumenti processuali per far fronte alle frodi in materia assicurativa, in caso di sinistri con soli danni a cose. In particolare, viene previsto che, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo a quello previsto dalla norma, comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta, salvo che risulti comprovata in giudizio l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione. Si prevede inoltre un'apposita procedura per la segnalazione in Procura dei nominativi di testimoni ricorrenti già chiamati in più di

3 cause negli ultimi 5 anni. La segnalazione può essere fatta anche dalla parti che a tal fine sono legittimate a richiedere i dati all'IVASS. Tale richiesta di dati viene gestita dall'Istituto nell'ambito dell'ordinaria amministrazione dell'archivio informatico antifrode e BDS. La norma pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 7 (Verifica dell'IVASS sui dati relativi ai sinistri e definizione del sistema degli sconti)** La disposizione attribuisce all'IVASS la verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sono tenute ad inserire nella banca dati dei sinistri di cui all'art. 135 del CAP. Affida, inoltre, all'Istituto, il compito di definire una percentuale di sconto minima in favore dei contraenti virtuosi che risiedono nelle regioni con costo medio del premio superiore alla media nazionale. L'attività di controllo demandata all'IVASS rientra nella più ampia funzione alla stessa attribuita di verifica dei dati che affluiscono alle diverse banche dati connesse all'archivio informatico antifrode. La norma pertanto non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

**Art. 8 (Risarcimento del danno non patrimoniale)** La disposizione riscrive gli articoli 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private che disciplinano il risarcimento del danno non patrimoniale rispettivamente per le macrolesioni e per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti. In particolare si prevede la predisposizione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio nazionale, delle menomazioni all'integrità psico-fisica delle persona coinvolta nei sinistri stradali. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 9 (Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici)** La disposizione, introduce l'art. 145-bis al Codice delle assicurazioni provate attribuendo pieno valore probatorio, nei giudizi civili, alle risultanze delle scatole nere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'art.132-ter del citato codice, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo. Prevede inoltre l'applicazione, nei confronti delle imprese di assicurazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro per ogni giorno di ritardo nell'adeguamento al regolamento IVASS sulla interoperabilità dei meccanismi elettronici. La norma pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica ed è anzi suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito derivanti dagli importi delle sanzioni applicate.

**Art. 10 (Ulteriori misure di contrasto delle frodi assicurative)** La disposizione reca ulteriori misure per far fronte alle frodi in materia assicurativa. In particolare integra l'art. 148 del CAP, estendendo i casi nei quali, sussistendo elementi che siano sintomo di frode, si applica una specifica procedura che consente all'impresa di assicurazione di non presentare offerta di risarcimento. La disposizione integra, inoltre, l'art. 201 del Codice della strada dettando disposizioni in materia di accertamento della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi effettuato mediante dispositivi o apparecchiature omologate, prevedendo, tra l'altro, in assenza di copertura assicurativa obbligatoria, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 193 del codice della strada per la circolazione senza assicurazione. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 11 (Trasparenza delle procedure di risarcimento)** La disposizione inserisce l'art.149-bis nel CAP che reca la disciplina delle modalità del risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli nei casi di cessione del credito. In particolare, prevede che in caso di cessione del credito la somma da corrispondere a titolo di rimborso per le spese di riparazione sia versata previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione autorizzata. La disposizione di carattere puramente ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 12 (Allineamento della durata delle assicurazioni a copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale)** La disposizione inserisce il comma 1-bis all'art. 170-bis del CAP allineando, a richiesta dell'assicurato, la durata delle assicurazioni a

copertura dei rischi accessori alla durata dell'assicurazione a copertura del rischio principale. La norma, di carattere puramente ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 13 (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale)** La disposizione, di natura ordinamentale, prevede che nelle condizioni generali delle polizze assicurative per la responsabilità civile professionale- sia inserita l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 14 (Interventi di coordinamento in materia assicurativa)** La disposizione introduce una serie di interventi di coordinamento in materia assicurativa e ulteriori modifiche al CAP che rivestono prevalentemente natura ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. In particolare, i commi da 1 a 4 sono disposizioni di tipo ordinamentale e, di conseguenza, non comportano oneri per la finanza pubblica.

**Il comma 2, lett. d)** reca una modifica all'art. 316 del CAP al fine di incrementare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie già previste dalla normativa vigente. Tali importi, ai sensi dell'art. 328 del citato codice, sono destinati ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le vittime della strada, la disposizione **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica**.

**Il comma 5, lett. a)** è volto a rafforzare la gestione e la fruizione dei dati raccolti dall'Archivio informatico antifrode, in fase di costituzione presso l'IVASS, mettendo in correlazione il suddetto Archivio, in aggiunta alle altre banche dati già previste dall'art. 21, comma 3, del DL 179/2012, anche con il casellario giudiziale istituito presso il Ministero della giustizia. Le banche dati da correlare restano in proprietà e in gestione dei soggetti pubblici distinti. **La disposizione non comporta pertanto aggravii per finanza pubblica**, in quanto agli adempimenti connessi provvedono le Amministrazioni interessate con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 15 (Poteri dell'IVASS per l'applicazione delle norme introdotte)** La norma attribuisce all'IVASS i poteri di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni introdotte dalla presente legge, con specifico riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi assicurativi, ai costi per il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi di pubblicità e comunicazione. Il comma 2 prevede l'obbligo, per le imprese di assicurazione, di pubblicare nel proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 100 mila euro. L'attività in oggetto corrisponde a quanto sostanzialmente già esercitato dalle Amministrazioni pubbliche interessate a legislazione vigente, **dalla disposizione non derivano pertanto oneri per la finanza pubblica** ed in tal senso all'articolo 17, a chiusura delle norme contenute nel capo II, è prevista apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Il comma 4, inoltre,** modifica il comma 4 dell'art. 328 del decreto legislativo n. 209 del 2005, prevedendo che le entrate delle sanzioni previste dal nuovo art. 145-bis del decreto legislativo n. 209 del 2015 introdotto dall'art. 9 siano devolute alla Consap SPA – Gestione del fondo di garanzia vittime della strada. Trattandosi di nuove sanzioni la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

#### **Art. 16 (Fondi pensione)**

**Il comma 1 dell'articolo 16,** dispone che le forme pensionistiche complementari possano prevedere, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, che le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di

accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. I regolamenti delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo precedente fino a un massimo di dieci anni.

Tale disposizione riguarda sostanzialmente le modalità di erogazione dell'anticipo della pensione complementare, senza incidere sul regime fiscale della pensione complementare stessa, e senza **effetti negativi per la finanza pubblica**.

La previsione di cui al comma 2, in base alla quale, al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in ambito nazionale, la COVIP, nonché esperti della materia previdenziale, finalizzato ad avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche, non comporta oneri, in quanto la partecipazione al tavolo deve avvenire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, la disposizione di cui alla lettera a) del comma 2, è diretta a prevedere che, nell'ambito della revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondi pensione, vengano definite le linee guida di riforma dei requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali (tra cui gli organi di amministrazione e controllo e organismo di sorveglianza), del responsabile della forma pensionistica complementare, nonché dei responsabili delle principali funzioni. Anche tale modifica, che ha carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Art. 17 (Clausola di neutralità finanziaria)** La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria specificando che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Capo II "*nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente*" essendo le attività ivi disciplinate inerenti alle funzioni istituzionalmente attribuite alle predette Amministrazioni a legislazione vigente.

Quanto alle disposizioni che riguardano il settore assicurativo, fermo restando quanto segnalato a commento dei singoli articoli, va evidenziato che, nei casi in cui le disposizioni non risultano a carattere puramente ordinamentale, è prevista una limitata competenza in capo all'IVASS, nonché in capo al Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la pubblicazione dei dati. Ciò **non comporta effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto:

- a) l'IVASS non rientra nel comparto delle pubbliche amministrazioni ai fini del consolidamento del conto economico della PA e non riceve alcun trasferimento annuale per il suo funzionamento dal bilancio dello Stato, provvedendo a finanziare i propri fabbisogni di spesa attraverso le contribuzioni imposte agli operatori dei mercati di riferimento. Negli specifici casi in cui, poi, siano attribuite funzioni di controllo, monitoraggio e sanzione, le stesse sono riconducibili alle attività istituzionali già esercitate dall'Istituto stesso, ovvero dall'Antitrust, a invarianza di spese;
- b) la pubblicazione dei dati sul sito del Ministero dello sviluppo economico, può essere effettuata nell'ambito della gestione ordinaria delle risorse web del dicastero, già destinate alla pubblicazione delle pagine online di sito internet.

### **CAPO III (COMUNICAZIONI)**

**Art. 18 (Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche)** La disposizione elimina una serie di vincoli che sono oggi presenti nei contratti con i fornitori dei servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche. In particolare disciplina le spese e gli oneri dovuti dall'utenza in caso di recesso o trasferimento ad altro operatore. Il comma 2 modifica il Codice delle comunicazioni circa i contenuti obbligatori del contratto, stabilendo che debbano essere indicate eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato.

La disposizione di carattere ordinamentale non ha alcun impatto sulla finanza pubblica.

**Art. 19 (Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazioni)** La disposizione prevede l'istituzione del Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. L'individuazione e l'iscrizione dei soggetti interessati presso il Registro è effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, mentre la tenuta dello stesso è affidata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5 della legge n. 249 del 1997 ROC (registro operatori comunicazione). Tale registro si configura come mera estensione del ROC (registro operatori comunicazione), pertanto l'Autorità gestirà lo stesso con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

**Art. 20 (Tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica)** La norma, introduce disposizioni volte a favorire la concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, integrando, con l'inserimento del comma 2-bis, la disciplina dettata dall'articolo 26 del decreto legislativo 28/2004. Il citato articolo 26 pone a carico dei soggetti che detengono o controllano direttamente o indirettamente una quota di mercato superiore al 25% del fatturato della distribuzione cinematografica e contemporaneamente del numero delle sale cinematografiche ivi in attività, l'obbligo di comunicare preventivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le operazioni di concentrazione, così come previsto dalla legge 287/1990.

Con la novella in esame, si rende maggiormente incisiva l'attività dell'Autorità nel settore di riferimento, affidandole il compito di adottare i provvedimenti necessari per impedire o limitare il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza conseguenti a posizioni dominanti detenute da un soggetto nel mercato della distribuzione cinematografica.

L'Autorità provvede alle nuove attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente atteso che la stessa è chiamata a svolgere un compito che rientra già nelle proprie competenze istituzionali.

**Art. 21 (Semplificazione delle procedure di identificazione per la portabilità)** La norma è volta a semplificare le procedure di migrazione dei clienti tra operatori di telefonia mobile e le procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore. La disposizione riveste carattere ordinamentale e non ha alcun impatto sulla finanza pubblica in quanto reca mere semplificazioni alle procedure di migrazione a carico degli operatori di settore senza impatti sull'attività dell'Amministrazione.

**Art. 22 (Misure per favorire i pagamenti digitali)** Al fine di promuovere la fruizione di servizi culturali e turistici, viene consentita agli istituti e luoghi di cultura la possibilità di utilizzare le modalità di bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l'addebito diretto su credito telefonico, per l'acquisto di titoli di accesso a luoghi di cultura, manifestazioni culturali e spettacoli.

Premesso che gli eventuali costi di attivazione del servizio a carico degli enti e delle aziende del settore pubblico sono solo potenziali trattandosi di una mera facoltà prevista dalla legge, si rileva che gli stessi sarebbero più che compensati dall'aumento della domanda, considerando l'attuale sviluppo del mercato dei pagamenti mobili. Il possesso e l'uso di dispositivi di telefonia mobile

evoluti, infatti, consente un accesso più semplice ed efficace ad alcune funzioni che permettono di abilitare il pagamento, garantendo un aumento della domanda e della fruibilità dei servizi. Si segnala, altresì, che a fronte di un modesto costo di investimento iniziale, la diffusione della modalità di pagamento elettronico comporterà nel breve termine un contenimento dei costi di produzione e di gestione del contante (basti pensare soltanto ai costi di stampa dei biglietti di ingresso).

Per tali ragioni alla disposizione non si ascrivono effetti negativi sulla finanza pubblica.

**Art. 23 (Aggiornamento del registro delle opposizioni)** La norma dispone l'aggiornamento del regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 24 (Tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche)** La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, limita al momento della risposta dell'operatore la tariffazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche. Ad essa non conseguono, pertanto, effetti finanziari.

#### CAPO IV (SERVIZI POSTALI)

**Art. 25 (Apertura al mercato della comunicazione a mezzo della posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del codice della strada di cui ai DLgs 285/1992)** La disposizione sopprime, a decorrere dal 10 giugno 2017, l'attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane SPA (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e le comunicazioni di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada. Il comma 2 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'AGCOM determini, sentito il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti per il rilascio delle licenze individuali per la fornitura dei servizi medesimi. Sotto il profilo finanziario si segnala che l'abolizione dell'esclusività del servizio affidato a Poste italiane sarà compensato con l'incremento dell'offerta di servizio conseguente alla liberalizzazione del mercato.

#### CAPO V (ENERGIA)

**Art. 26 (Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici)** Il comma 1 elimina il regime di "maggior tutela" nel settore del gas naturale abrogando da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe del gas naturale nella vendita ai consumatori domestici che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 27 (Cessazione della disciplina transitoria dell'energia elettrica).** Il comma 1 elimina il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 2018, abrogando da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali che non abbiano ancora scelto un fornitore sul mercato libero. L'Autorità di settore disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 28 (Confrontabilità delle offerte)** Il comma 1 disciplina la procedura finalizzata ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas e garantirne la confrontabilità. L'Autorità di settore è chiamata a realizzare, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato *retail*. L'indipendenza dei contenuti di tale portale è garantita da un Comitato tecnico istituito presso l'Autorità. Il comma 2 pone l'obbligo a carico degli



operatori di inviare periodicamente all'Autorità e pubblicare contestualmente sul proprio sito internet almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche, nonché almeno una proposta di offerta di fornitura a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Le modalità operative per la pubblicizzazione e confrontabilità delle offerte saranno definite dall'AEEGSI che, a tal fine, utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni dalla stessa irrogate. La disposizione non è suscettibile di comportare oneri a carico della finanza pubblica atteso che all'istituzione del Comitato si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che ai componenti dell'istituendo organismo non spetta alcun compenso e rimborso spese. Inoltre si rappresenta che la confrontabilità delle offerte è già attribuita all'Autorità sulla base della normativa vigente; si segnala che i miglioramenti nell'attività previsti dalla presente legge possono essere attuati a valere sulle risorse già disponibili..

**Art. 29 (Promozione delle offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto)** La norma, ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica, prescrive all'AEEGSI di adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riguardo alla confrontabilità, trasparenza e pubblicità delle offerte. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 30 (Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati di vendita al dettaglio)** La norma prescrive all'AEEGSI di trasmettere al MISE, entro il 30 aprile 2017, un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas con particolare riguardo al raggiungimento di determinati obiettivi ai fini della cessazione del regime di maggior tutela. Il MISE, con proprio decreto, sulla base dei dati contenuti nel rapporto, dà conto del raggiungimento dei predetti obiettivi; se l'obiettivo non è stato raggiunto per uno dei due mercati di riferimento, il decreto può prorogarne di 6 mesi la scadenza. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica

**Art. 31 (Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico).** La norma prevede che qualora uno o più obiettivi di cui all'art. 30, relativi alla cessazione del regime di maggior tutela per il mercato dell'energia elettrica e del gas, fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, l'AEEGSI ne dà tempestiva comunicazione al MISE. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica

**Art. 32 (Misure per garantire l'informazione dei consumatori).** La norma pone l'Autorità per l'energia a garanzia della pubblicazione e diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione nei settori di regolazione dell'Autorità, anche avvalendosi di Acquirente Unico Spa. Sul punto si segnala che la società Acquirente Unico già svolge, da alcuni anni, per il settore elettrico ed il gas, le attività in regime di avvalimento dell'Autorità e, segnatamente, lo Sportello per il consumatore di energia, il Servizio conciliazione clienti energia e il Monitoraggio del mercato retail. Pertanto la prevista attività di pubblicazione e diffusione delle relative informazioni non ha impatto sui costi di quanto viene oggi svolto e rimborsato dalla Cassa conguaglio. Peraltro si segnala che il costo per la Cassa è coperto dalle tariffe e versato a titolo di rimborso all'Acquirente Unico, senza impatto diretto sul bilancio dello Stato o effetti peggiorativi dei saldi della Cassa.

**Art. 33 (Riforma del bonus elettrico e del gas)** La norma demanda ad un decreto MISE la disciplina delle modalità di erogazione ed eventuale rimodulazione dei benefici economici a sostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita. La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto il decreto interviene su benefici

già previsti a legislazione vigente – coperti peraltro a valere su una componente specifica della bolletta di fornitura di energia elettrica - prevedendone una mera rimodulazione in base all'ISEE.

**Art. 34 (Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas)** La norma prevede l'istituzione presso il MISE, a decorrere dal 1 gennaio 2016, dell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, ponendo la permanenza nel suddetto Elenco quale condizione necessaria per l'attività di vendita. I requisiti e le modalità di iscrizione sono stabiliti con decreto del MISE; l'elenco è pubblicato sul sito internet del Ministero e aggiornato mensilmente. Agli oneri recati dalla disposizione in esame si fa fronte a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 35 (Concorrenza per la distribuzione dei carburanti per autotrazione).** La norma vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti all'obbligo della presenza contestuale, nel medesimo impianto, di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionati alle finalità dell'obbligo. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 36 (Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti)** La norma reca numerose innovazioni riguardanti il settore della distribuzione dei carburanti. In particolare prevede:

- (comma 1) l'ampliamento della banca dati sugli impianti di distribuzione dei carburanti -già esistente presso il MISE e accessibile sul sito web del Ministero- mediante l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. La nuova banca dati sarà realizzata mediante implementazione delle banche dati esistenti (quella della Agenzie delle dogane, quelle di alcune regioni italiane, e quella del MISE stesso, per quanto riguarda l'osservatorio prezzi carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 L. 99/2009). L'ampliamento della banca dati sarà realizzato per via informatica con le risorse logistiche, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante uno scambio telematico dei dati. La stessa sarà resa accessibile gratuitamente a tutte le Amministrazioni interessate. La disposizione pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- (comma 1) la riorganizzazione, tramite decreto MISE, del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti contemplando, in particolare, la riduzione del numero dei componenti;
- la disciplina sulla compatibilità degli impianti:
  - (comma 6) con riferimento al mancato invio della dichiarazione sostitutiva attestante o meno una fattispecie di incompatibilità. Si prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe per ciascuna mancata dichiarazione. I proventi della dichiarazione spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti fino alla riordino della Cassa conguaglio GPL e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Decorso tale termine i proventi sono acquisiti al bilancio dello Stato;
  - (comma 9) per quanto concerne i soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale e la disciplina delle misure sanzionatorie da porre in essere nei casi in cui l'impianto rientri in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalla normativa regionale o dai commi 12 e 13 del presente articolo. In particolare si prevede l'irrogazione al titolare dell'impianto non a norma della sanzione amministrativa

pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a 15.000, la chiusura immediata dell'impianto e la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.

- (commi 15 e ss.) le attività di dismissione degli impianti che chiuderanno entro 3 anni prevedendo, in particolare, procedure semplificate che consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, se necessario a causa di una contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali. Le attività di dismissione sono a carico dei titolari degli impianti. In caso di riutilizzo dell'area la rimozione delle strutture interrate dovrà essere effettuata dai nuovi titolari. La disposizione non ha impatto sulla finanza pubblica.

Le restanti disposizioni, di natura prevalentemente ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; eventuali attività a carico dell'Amministrazione possono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro attestato dalla clausola di invarianza finanziaria recata espressamente dalla norma.

## CAPO VI (AMBIENTE)

**Art. 37 (Maggiore tutela della concorrenza e della garanzia della possibilità di reale accesso al mercato di gestione autonoma degli imballaggi)** La norma reca diverse modifiche alla disciplina sulle modalità da seguire, da parte dei produttori di imballaggi, per il riconoscimento del sistema autonomo alternativo all'adesione al CONAI. La disposizione non ha alcun impatto sulla finanza pubblica. Infatti in relazione alle lett.a) e b) che contemplano la sospensione del contributo ambientale di cui all'art. 224, comma 3 del D.Lgs 152/2006, si rappresenta che trattasi di contributi erogati da soggetti privati (i produttori) a carico dei Consorzi, la cui natura privatistica è stata di recente riconosciuta anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 4475/2015. Con riferimento alla lett. c) dell'articolo secondo cui l'Osservatorio si esprime acquisiti i necessari elementi di valutazione forniti dall'ISPRA, in luogo del Consorzio nazionale imballaggi, si segnala che l'attività assegnata all'ISPRA rientra nelle proprie attribuzioni istituzionali e non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, l'istruttoria condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il supporto dell'organo tecnico Ispra già fornisce i necessari elementi di valutazione per l'eventuale riconoscimento del sistema autonomo alternativo in esame.

## CAPO VII (SERVIZI BANCARI)

**Art. 38 (Costo delle chiamate telefoniche ai servizi di assistenza ai clienti).** La disposizione pone a carico degli istituti bancari e delle società di carte di credito l'obbligo di assicurare che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche tramite chiamate da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffazione ordinaria urbana, disciplinando le relative sanzioni. La disposizione di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 39 (Strumenti per favorire il confronto tra i servizi bancari).** La disposizione prevede che mediante apposito decreto MEF di concerto con il MISE e sentita la Banca d'Italia, vengano individuati i prodotti bancari maggiormente diffusi tra la clientela, per assicurare la confrontabilità delle spese addebitate a chiunque dai prestatori di servizi di pagamento, attraverso un apposito sito internet. La norma reca espressa clausola d'invarianza finanziaria. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Art. 40 (Potenziamento della trasparenza nella vendita di polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento e mutuo)** La disposizione estende in capo alle banche e agli istituti di

credito che erogano mutui o crediti al consumo, l'obbligo di presentare al cliente almeno due preventivi di polizze assicurative, presentati da due differenti gruppi assicurativi, e di informarlo sulla provvigione percepita dalla compagnia assicurativa. In caso di inosservanza del suddetto obbligo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'IVASS. La norma prevede altresì l'obbligo di informare il cliente circa la possibilità di reperire sul mercato la polizza richiesta.

La disposizione prescrivendo obblighi a carico di soggetti privati non determina alcun impatto per la finanza pubblica.

## **CAPO VIII (SERVIZI PROFESSIONALI)**

**Art. 41 (Misure per la concorrenza per la professione forense)** La norma reca disposizioni sulle società tra avvocati. In particolare, nel prevedere la possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria, consente l'ingresso di soci di capitale, ponendo la condizione che i soci professionisti rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Dispone, altresì, il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 42 (Misure per favorire la concorrenza e la trasparenza nel notariato)** La norma modifica i criteri che determinano il numero e la distribuzione dei notai sul territorio nazionale (rideterminando il rapporto notai/popolazione nazionale da 1/7000 abitanti in 1/5000 abitanti); consente al notaio di ampliare il proprio bacino di utenza territoriale; prevede una particolare disciplina sugli obblighi di deposito su conto corrente dedicato di determinate categorie di somme da questi ricevute (che costituiscono patrimonio separato insuscettibile e impignorabile e i cui interessi maturati sono destinati al rifinanziamento dei fondi di credito agevolato per il finanziamento delle PMI); determina i limitati impieghi in cui il notaio può disporre delle somme depositate (mantenendo idonea documentazione); introduce un obbligo di presentazione periodica da parte del Consiglio del notariato di una relazione sull'applicazione della predetta disciplina; prevede ispezioni a campione sui notai, in ordine alla regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori consegnati ad ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio.

La disposizione riveste carattere puramente ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 43 (Semplificazioni nelle procedure ereditarie)** La disposizione riformula gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie. In particolare, l'articolo 52 precisa i contenuti del registro delle successioni affidandone la tenuta e la conservazione (ora presso la cancelleria di ciascun tribunale) al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia. Le modalità e le regole tecniche per la tenuta e la disciplina del registro sono determinate con apposito regolamento del Ministro della giustizia (sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale). Con decreto di natura non regolamentare del Ministero della Giustizia, di concerto con il MEF, sono determinati i diritti di copia, consultazione e ricerca degli atti. Ai sensi dell'articolo 53, il registro può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, in modalità telematica, tramite un notaio, il quale procede al rilascio degli estratti e dei certificati. Si prevede, quindi, l'abrogazione dell'articolo 55 delle disposizioni di attuazione del codice civile che prevedeva la trasmissione dei testamenti alle cancellerie dei Tribunali.

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 44 (Modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata)** L'articolo in esame modifica la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, al fine di consentirne la costituzione anche mediante scrittura privata, fermo restando l'obbligo di iscrizione presso il registro delle imprese. Agli adempimenti in tema di normativa antiriciclaggio relativi agli atti di

iscrizione di tali s.r.l. provvede il conservatore del registro delle imprese competente per territorio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le funzioni assegnate dalla norma alle Camere di commercio rientrano tra le funzioni attribuite istituzionalmente alle medesime a legislazione vigente e non determinano l'esigenza di maggiori risorse (economiche o di personale) per farvi fronte, come peraltro evidenziato dal Presidente di Unioncamere nel corso dell'audizione al Senato del 4 dicembre 2015.

**Art. 45 (Sottoscrizione digitale di taluni atti) Comma 1** Si prevede che gli atti di trasferimento di quote di s.r.l e la costituzione sulle stesse di diritti parziali possano essere redatti anche in formato elettronico e sottoscritti con firma elettronica qualificata; la trasmissione dei succitati atti ai competenti uffici del registro delle imprese avviene attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica** in quanto la predisposizione dei suddetti modelli standard costituisce attività istituzionale delle amministrazioni interessate, ed in tal senso il **comma 8** reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Commi 2 e 3** Si dispone che gli atti e le denunce per i quali il codice civile o le altre leggi non prevedono l'obbligo dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, possano essere firmati digitalmente e trasmessi in via telematica agli uffici del registro delle imprese, anche per mezzo di intermediario cui conferire potere di rappresentanza all'adempimento attraverso un modello standard tipizzato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica** in quanto la predisposizione del suddetto modello standard costituisce attività istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, ed in tal senso il **comma 8** reca apposita clausola di invarianza finanziaria.

**Commi 4-6** Trattasi di **disposizioni di carattere ordinamentale**, inerenti la procedura di accreditamento del potere di rappresentanza di cui ai commi 1-3, **che non comportano effetti per la finanza pubblica.**

**Comma 7** Per i contratti di cui al comma 1 viene generalizzata la procedura semplificata di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per l'autoliquidazione dell'imposta di registro e la forfettizzazione dell'imposta di bollo. Inoltre, a tutela dell'interesse dell'erario, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo si applicano le disposizioni previste per i corrispondenti atti rogati, ricevuti o autenticati dai notai o da altri pubblici ufficiali.

La norma, di conseguenza, **non comporta effetti per la finanza pubblica.**

**Art. 46 (Svolgimento di attività professionali in forma associata)** L'articolo reca una disposizione di interpretazione autentica con la quale si estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina della legge 266/1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. L'intervento normativo apre il mercato privato alle società d'ingegneria e consente di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le suddette società ed i privati, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Prevede, inoltre, l'obbligo per le medesime società di stipulare apposita polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale. Tali disposizioni di carattere ordinamentale non determinano impatti sulla finanza pubblica. La norma assegna infine all'Autorità nazionale anticorruzione di provvedere alla pubblicazione sul proprio sito internet, dell'elenco delle società. A prescindere dall'espressa clausola di invarianza finanziaria inserita nella norma, l'Autorità può adempiere al prescritto obbligo di pubblicazione con le risorse disponibili a legislazione vigente potendo usufruire, oltre che del contributo statale e dei soggetti vigilati, anche dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 19, comma 6 del D.L. 90/2014 il quale prevede che tali somme restano nella disponibilità dell'Autorità

e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali.

**Art. 47 – Disposizioni sulle professioni regolamentate.** L'articolo impone al professionista l'obbligo di fornire ai clienti comunicazione scritta (o in formato digitale) in merito al compenso della prestazione professionale. La disposizione di carattere puramente ordinamentale non determina oneri a carico della finanza pubblica.

#### CAPO IX (SERVIZI SANITARI)

**Art. 48 – Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.** La norma introduce la possibilità dell'ingresso di soci di capitali nell'esercizio delle farmacie private e rimuove il limite attualmente previsto delle quattro licenze in capo ad un solo soggetto. Prescrive inoltre che non possono figurare tra i soci medici, produttori di farmaci e informatori scientifici. Il comma 3 prevede che nei comuni fino a 6.600 abitanti, alle farmacie che risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento in ambito regionale, previo pagamento di una tassa di concessione governativa *una tantum* pari a 5.000 euro. Al riguardo si evidenzia che la previsione in esame è suscettibile di comportare potenziali effetti positivi in termini di gettito prudenzialmente non indicati in quanto la stima si basa su dati non prevedibili.

**Art. 49 (Orari e turni delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale)** La disposizione reca la disciplina degli orari e dei turni di apertura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, attribuendo la facoltà a chi ne ha la titolarità o la gestione di prestare servizio in orari e periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, dandone preventiva informazione all'autorità sanitaria competente e informandone la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO X (TURISMO E SERVIZIO DI TRASPORTO)

**Art. 50 (Nullità delle clausole contrattuali che vietano alle imprese ricettive di offrire prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli praticati da piattaforme di distribuzione telematica)** La disposizione prescrive la nullità di ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 51 (Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea)** La norma prevede l'obbligo a carico dei concessionari e gestori dei servizi di linea di trasporto passeggeri, su gomma, rotaia e marittimo di rendere note ai passeggeri le modalità di accesso alla carta dei servizi, con specifico riferimento ai criteri e le regole per accedere a rimborsi e indennizzi, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono. Il singolo passeggero deve poter chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, senza l'onere di espletare particolari formalità. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

**Art. 52 (Noleggio con conducente di velocipedi)** L'articolo integra le disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea prevedendo che il servizio di noleggio con conducente, oltre che con autovetture, motocarrozze, natanti e veicoli a trazione animale possa essere svolto anche a

mezzo di velocipedi. La disposizione, di carattere puramente ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 3 della legge finanziaria 2009 n. 196 ha

**POSITIVO**  
- 2 FEB. 2016

**POSITIVO**  
Il Ragioniere Generale dello Stato

